

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

NICCOLINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il processo di pace in medio oriente ha subito nelle ultime settimane un brusco rallentamento a causa di situazioni provocate da entrambe le parti ancora in conflitto;

il Governo israeliano ha continuato nella politica degli insediamenti, nonostante gli inviti dei governi interessati alla pacificazione di quelle terre;

una nuova ondata terroristica si è scatenata in Israele probabilmente provocata da movimenti che sfuggono al controllo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina;

quali iniziative diplomatiche il Governo intenda prendere nei confronti del Governo israeliano e dell'autorità palestinese affinché sia possibile riallacciare una trattativa;

quali interventi siano programmati nei confronti dei Governi europei affinché la pace in Medio Oriente venga considerata una delle priorità per l'Europa;

quali iniziative parallele siano ipotizzabili a livello delle Nazioni unite sia come pressione nei confronti dei legittimi rappresentanti del governo israeliani e palestinesi, sia come più efficace lotta al barbaro terrorismo. (5-03003)

MARENCO e IACOBELLIS. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la commissione medica e periferica per le pensioni di guerra e invalidità civile, nonché gli uffici della Prefettura di Bari a tale compito preposto, « brillano » per la lentezza delle procedure burocratiche;

tra la richiesta di riconoscimento dell'invalidità e la corresponsione dell'eventuale indennizzo pensione trascorrono alcuni anni;

spesso l'iter procedurale e burocratico si conclude dopo il decesso dell'avente diritto —:

quale provvedimento intendano mettere in atto affinché la commissione medica e gli uffici addetti della prefettura di Bari possano in tempi ragionevolmente brevi rispondere alle aspettative degli invalidi, spesso in condizioni di grave precarietà. (5-03004)

FINO. — *Ai Ministri per le politiche agricole e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

organi di stampa locali riportano la segnalazione al Ministero per le politiche agricole della presenza, e quindi immisione, sul mercato romano di arance provenienti dal Sudafrica in dispregio delle disposizioni che proibiscono l'importazione di agrumi dai paesi terzi a tutela delle nostre coltivazioni (*Il Quotidiano di Cosenza* del 5 ottobre 1997);

tale denuncia avviene dopo continue segnalazioni, da parte degli operatori agricoli, della presenza in tutti i mercati agricoli nazionali di agrumi extracomunitari;

questa situazione preoccupa fortemente gli agrumicoltori meridionali, e calabresi in particolare (in quanto la produzione è concentrata nelle regioni meridionali e la Calabria occupa il secondo posto in Italia nel settore agrumario) per i danni che questa situazione provoca alla già debole economia agricola;

l'interrogante aveva già posto il problema al Ministro per le politiche agricole Pinto nel corso dell'audizione dello stesso presso la XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati nel mese di dicembre 1996;

nulla risulta sia stata l'azione del Governo a tutela della produzione nazionale —:

cosa il Governo intenda fare per far cessare tali importazioni abusive, che minano alle fondamenta ogni possibilità di sviluppo dell'agricoltura meridionale e calabrese in particolare;

se s'intendano rafforzare i controlli delle importazioni, anche attraverso un'attività di monitoraggio più preciso sui vari mercati nazionali. (5-03005)

REBUFFA, GAGLIARDI, SCAJOLA e NAN. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nell'orario invernale delle Ferrovie dello Stato, che resterà in vigore fino al 23 maggio 1998, dovrebbero essere state apportate modifiche ed effettuati cambiamenti per adeguare l'offerta di trasporto alla reale richiesta;

in questo quadro, sia la soppressione di treni, sia l'istituzione di nuovi servizi, sia gli spostamenti di partenza dei treni da nuove stazioni dovrebbero essere considerati con particolare attenzione, per rispondere in modo più preciso e puntuale alle esigenze degli utenti;

la soppressione dell'« Eurostar Italia » festivo Sanremo-Roma priva la cosiddetta città dei fiori di un servizio importante per un collegamento della Liguria di ponente con la capitale;

l'attivazione di un collegamento veloce ponente ligure-Roma potrebbe essere attuato prolungando l'attuale servizio dell'« Eurostar Italia », Savona-Roma e viceversa fino a Sanremo, con partenza ed arrivo, quindi, nella città dei fiori;

si tratta di un prolungamento di percorso reso possibile dal fatto che il treno potrebbe partire da Sanremo alle ore 5 circa, anticipando l'attuale partenza da Savona di circa un'ora, e con arrivo a Roma all'ora prevista dall'attuale orario (cioè le 10,45), mentre per il ritorno, mantenendo

la partenza da Roma alle ore 18,45, si potrebbe ipotizzare l'arrivo a Sanremo verso le ore 0,30, cioè circa un'ora dopo l'arrivo a Savona stabilito attualmente alle ore 23,37;

la richiesta risponde alle esigenze sia economiche sia turistiche del ponente ligure, che oggi è privo di un collegamento veloce e funzionale con la capitale;

in tal modo sia la maggiore località climatica invernale del nostro Paese (frequentata intensamente anche d'estate da turismo di livello internazionale), nonché nota per manifestazioni mondane, quali il Festival della canzone italiana, o per le sue estese coltivazioni floricole che alimentano il mercato dei fiori (il maggiore d'Italia), sia importanti città del ponente ligure, quali Albenga ed Imperia, potrebbero trovare idonea soluzione alla necessità di avere un collegamento comodo e veloce con la capitale per gli operatori turistici, per i commercianti, per i responsabili delle istituzioni democratiche, ma anche per i numerosi turisti —:

se non ritenga opportuno assumere idonee iniziative affinché le Ferrovie dello Stato attuino una modifica all'orario in vigore attivando, per il ponente ligure, un nuovo, adeguato e necessario collegamento veloce con Roma. (5-03006)

ALOI, POLI BORTONE, VALENSISE e FINO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere:

se sia al corrente dello stato di grande e legittima preoccupazione in cui si trovano gli olivicoltori della provincia e della città di Reggio Calabria che, operando in un settore dove — grazie alla presenza di sessantacinquemila ettari di coltura specializzata — si ha un'occupazione di quasi un terzo dei lavoratori agricoli, sono giustamente allarmati a causa del fatto che, superando la quantità massima garantita (Omg), si prevede, alla luce delle norme comunitarie, la riduzione dell'aiuto alla

produzione del 27 per cento, con intuibili pesanti riflessi negativi sull'economia della zona;

data la frammentazione delle proprietà che, con le quarantamila aziende agricole della provincia, non può sostenere una riduzione così consistente all'aiuto alla produzione olivicola —

quali iniziative intenda prendere, soprattutto a livello comunitario, per consentire che gli olivicoltori della provincia di reggio — unitamente a quelli di tutta la Calabria — non subiscano penalizzazioni tali da incidere sulla produzione e sulla collocazione, in termini concorrenziali, del prodotto sul mercato. (5-03007)

CÈ, FAUSTINELLI, CAPARINI, FROSIO RONCALLI, PAGLIARINI, MOLGORA, MARTINELLI, ALBORGHETTI, STUCCHI, CALDEROLI, TERZI, PIROVANO e VASCON. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

anche quest'anno, come ormai è consuetudine da diversi anni, le valli bresciane e bergamasche vengono militarizzate, con il labile pretesto di reprimere e sopprimere il bracconaggio, dal Noa (nucleo operativo anti-bracconaggio), dipendente dal corpo forestale dello Stato, e dal Noe (nucleo operativo ecologista), dipendente dall'Arma dei carabinieri;

in realtà queste operazioni assumono — ad avviso degli interroganti — dubbiose sembianze e si trasformano in capillari rastrellamenti, creando particolare disagio e fastidio a tutte quelle persone che, legittimamente autorizzate, praticano l'esercizio venatorio; tale esercizio rientra tra gli usi, costumi, tradizioni e consuetudini locali, peraltro disciplinate da precisi precetti legislativi contenuti nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, che regola appunto l'esercizio venatorio;

questo tipo di operazioni congiunte da parte delle organizzazioni sopra citate comporta e realizza un affronto alle realtà locali, all'interno delle quali operano già da

anni, in maniera lodevole ed apprezzata dai cacciatori e dalla popolazione tutta, gli agenti del corpo forestale dello Stato e gli agenti venatori delle amministrazioni provinciali di Brescia e di Bergamo;

inoltre, le operazioni condotte dal Noa e dal Noe hanno un costo spropositato rispetto ai risultati che le stesse raggiungono ed hanno la caratteristica — secondo gli interroganti — di essere poste in essere solo per giustificare l'esistenza di tale organo, nonché per un possibile interesse, da parte loro, visti i compensi e rimborsi per le trasferte ricevuti per tali operazioni —:

quali siano le motivazioni o gli eventuali interessi logistico-ambientali che sostengono ogni anno questo tipo di scelta che vede limitati ingiustificatamente nell'esercizio venatorio, i cacciatori delle province di Brescia e Bergamo;

se nel rispetto delle autonomie locali e nell'ottica di una politica di bilancio oculata, non si intenda utilizzare i corpi « speciali » Noe e Noa in compiti maggiormente proficui per la salvaguardia e la tutela ambientale, evitando così la duplicazione inutile, dispersiva, ed onerosa di simili compiti, peraltro già oggetto di dovere di istituto da parte degli agenti del corpo forestale dello Stato nonché degli agenti venatori provinciali di Brescia e Bergamo. (5-03008)

ALBONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, impongono al Governo di operare rispettando costantemente i criteri di equità e di giustizia sociale;

nella categoria dei pensionati statali risultano invece permanere gravi sperequazioni: la legge n. 724 del 23 dicembre 1994, infatti, ha concesso, a partire dall'ottobre 1995, ai pensionati ex dipendenti statali non dirigenti un lieve aumento delle pensioni ai sensi della legge n. 59 del 1991,

ma non ha affatto affrontato il problema relativo alle pensioni d'annata degli statali;

non è stata stabilita la concessione del 33 per cento di acconto dal 1996 e dal 1997 e neppure del 34 per cento dal 1998, impedendo la perequazione delle suddette pensioni, secondo quanto in atto per le pensioni dei dirigenti militari e civili dello Stato;

i marescialli maggiori delle forze armate a riposo dal 1967, con oltre 40 anni di servizio e con i benefici di guerra, percepiscono ad oggi circa 2.300.000 lire nette al mese, mentre i pari grado a riposo dal settembre 1995, grazie al raggiungimento del 7° livello-*bis*, percepiscono circa 3.600.000 lire mensili nette —:

se non ritengano di dovere operare con prontezza e sollecitudine per evitare il protrarsi di questa ingiusta e immotivata discriminazione. (5-03009)

BOCCHINO, AMORUSO, MARENGO, POLIZZI, MANZONI e ANTONIO PEPE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere quale sia il primo atto amministrativo — e quale la relativa natura giuridica — con cui il ministero dei trasporti e della navigazione ha dato inizio all'attività della Seap, società di gestione degli aeroporti pugliesi di Bari, Brindisi, Grottaglie e Foggia. (5-03010)

BOCCHINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le società di gestione degli aeroporti di Milano e Roma, a prevalente capitale pubblico, da lungo tempo sono impegnate a partecipare a gare internazionali per assumere la gestione di aeroporti in Cile ed Argentina;

le condizioni poste dai governi interessati sono molto più onerose rispetto a quelle poste dal Governo italiano in aeroporti nazionali, i cui enti di gestione nor-

malmente sono provvisori e scarsamente efficienti e, quindi, dovrebbero essere sostituiti;

in particolare, per trentasei aeroporti in Argentina il canone di concessione minimo di gara è pari a sessanta miliardi annui, la spesa per le infrastrutture è pari a tremila miliardi, concentrata nei primi anni di esercizio, i servizi più onerosi (antincendio e sanitario) sono a carico dei gestori;

il volume complessivo di traffico è pari a circa quindici milioni di passeggeri annui;

su almeno trenta dei trentasei aeroporti il traffico è ridottissimo e, quindi, la gestione è sicuramente in perdita;

al contrario, nei venticinque aeroporti italiani (esclusi Roma e Milano) il canone complessivo annuo è stato valutato, in uno studio del ministero delle finanze, pari a circa trentacinque miliardi annui; gli investimenti necessari ammontano a circa mille miliardi; i servizi più onerosi (antincendio e sanitario) sono a carico dello Stato; il volume complessivo di traffico (esclusi gli aeroporti di Roma e Milano) è pari circa 35 milioni di passeggeri; in tutti gli aeroporti italiani l'entità del traffico garantisce utili di gestione;

la gestione di aeroporti nazionali può essere assunta a trattativa privata, come ha recentemente dimostrato il sindaco di Napoli, che ha ceduto quote di maggioranza all'inglese Airport Authority —:

quali siano i reali motivi che impegnano società italiane a capitale pubblico a partecipare a gare internazionali, senza porre attenzione alla situazione degli aeroporti nazionali, bisognosi di attenzione qualificata, nei quali la gestione è molto più vantaggiosa e l'onere degli investimenti molto inferiore;

quanto sia stato speso fino ad ora per partecipare a tali gare, senza valutare che in Italia la gestione può essere assunta direttamente con spese molto inferiori;

se tale iniziativa, che penalizza gli interessi nazionali ed apre le gestioni nazionali a *partners* stranieri, sia tollerata, o autorizzata, o, addirittura, promossa dal Governo;

se sia vero che la società Aeroporti di Roma, dopo aver speso oltre due miliardi di lire, si sarebbe ritirata dalla gara in Argentina, non ritenendo sufficienti le garanzie fornite dalla Sea di Milano e quali siano tali « garanzie » richieste da Adr a Sea in quanto in una gara pubblica l'unica garanzia che aumenta le probabilità di successo dovrebbe essere fornita dalla professionalità, capacità ed esperienza del soggetto che presenta la propria offerta.

(5-03011)

SCHMID. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

la provincia autonoma di Trento già con legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7 identificava sul proprio territorio zone adibite a parco naturale fra le quali quello del Parco naturale Paneveggio — Pale di S. Martino, confermato ed esteso con la legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26;

la legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 « Ordinamento dei parchi naturali provinciali » « Adamello-Brenta » e « Paneveggio-Pale di S. Martino » istituendo distinti enti di gestione composti, fra gli altri, da rappresentanti degli enti compresi nel territorio del parco, dirigenti provinciali e rappresentanti di associazioni ed istituzioni;

la *ratio* dell'istituzione dell'ente di gestione era quella di stringere un patto di responsabilità, in modo particolare con le amministrazioni locali, nella gestione di principi di interesse generale, normati dalla legge, decentrando funzioni amministrative e gestionali;

la già citata legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26 « Approvazione del piano urbanistico provinciale » recepiva la legge n. 431 del 1985, cosiddetta legge Galasso, la quale detta indirizzi precisi per

quel che riguarda la tutela delle risorse forestali, in sostanza la tutela del bosco, fra i quali può essere sicuramente annoverata l'esclusione dall'uso delle infrastrutture viarie forestali per scopi incongrui o impropri rispetto ad una gestione del bosco per scopi di selvicoltura naturalistica. Appare da ciò evidente come la possibilità di utilizzare mezzi motorizzati per lo svolgimento dell'attività venatoria sia palesemente in contraddizione con questi indirizzi, anche ricordando che la caccia non è mai stata assimilata alle attività proprie dell'uso civico e tanto meno fra le attività agro-silvo-pastorali;

la legge Galasso detta, come risulta dai lavori parlamentari relativi alla sua approvazione e da pronunce della Corte Costituzionale, principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato e, quindi, indirizzi da recepire anche laddove, come nel caso della provincia autonoma di Trento, vi siano competenze primarie in materia di tutela ambientale;

il Parco naturale Paneveggio-Pale di S. Martino è caratterizzato da una realtà forestale nota per la sua qualità (la foresta dei violini) e per il pregiato abete utilizzato anche per la particolare produzione di strumenti musicali;

nella seduta del 3 ottobre 1997 il comitato di gestione, organo rappresentativo dell'ente Parco Naturale Paneveggio-Pale S. Martino ha approvato il regolamento che include norme relative alla circolazione dei veicoli a motore sulle strade ricadenti nel territorio del Parco. Questo prevede l'apertura delle strade forestali adibite ad esclusivo uso agro-silvo-pastorale agli automezzi dei cacciatori per l'attività venatoria, equiparando di fatto quest'ultima all'attività forestale e pastorale. In sostanza si dà il via libera alle auto in un'area che la legge prevede come area protetta;

il regolamento approvato, se vistato dalla Giunta provinciale di Trento, non solo sarebbe in contraddizione con la legge Galasso, ma porterebbe al paradosso di permettere, in un'area protetta, ciò che è

precluso sul restante reticolo di strade forestali, vale a dire l'utilizzo su ogni strada di mezzi motorizzati per l'attività venatoria. Si realizzerebbe cioè oggi nel Parco quello che in Trentino non è mai stato accettato, e ancor oggi non è praticato, su tutta la rimanente area forestale della provincia -:

se non ritenga di intervenire con tempestività presso le opportune sedi per chiarire la gravità delle conseguenze che deriverebbero al Parco, e alla foresta nel Parco, nell'avallare un regolamento che, nella sostanza e nella forma, contraddice una legge della stessa provincia (9 novembre 1987, n. 26) e con essa il rispetto di una legge che detta principi fondamentali dello Stato (legge Galasso). (5-03012)

ALBONI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* - Per sapere - premesso che:

da qualche tempo i genitori degli alunni dell'asilo comunale di Seveso (località Altopiano) si sono accorti della presenza di amianto (materiale estremamente pericoloso per la salute delle persone), non solo nella struttura muraria dell'edificio, ma addirittura nel giardino circostante;

la cosa è particolarmente grave perché sino ad oggi i bimbi hanno utilizzato il giardino come parco giochi;

sul finire dello scorso anno scolastico, allarmati dalle prime voci, i genitori pretesero di sapere qualcosa di preciso in merito; vennero così commissionate delle verifiche a ditte specializzate che parlarono di valori al di sotto della soglia di rischio; pochi giorni fa però ricerche condotte da un istituto universitario hanno parlato di luoghi in cui i valori sono addirittura tre volte superiori a quelli ammissibili;

i genitori, comprensibilmente allarmati, hanno deciso cautelativamente, seppur con sommo disagio, di non mandare più i loro figli alla scuola materna -:

se non intendano attivarsi da subito per far sì che la situazione di grave rischio

per il personale impiegato nella scuola e, ovviamente, per i bambini, venga positivamente risolta;

se non ritengano altresì doveroso assumere ogni opportuna iniziativa volta ad accertare le gravi responsabilità di chi, a dispetto e in dispregio della severa normativa vigente, ha permesso il permanere della situazione sopra descritta. (5-03013)

SIMEONE, RALLO, MENIA, FRAGALÀ, CONTENTO, BUTTI e COLUCCI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

il numero delle persone detenute nel carcere di San Vittore si è da anni assestato a livelli elevatissimi e palesemente incongrui rispetto alla capacità ricettiva della struttura penitenziaria;

l'amministrazione penitenziaria, su impulso del provveditore regionale della Lombardia, ed anche attraverso l'intervento diretto di quest'ultimo, ha fatto il possibile per limitare la concentrazione dei detenuti, non riuscendo tuttavia a determinare gli auspicati risultati deflattivi;

nel 1996 sono stati allontanati dall'istituto circa 1500 detenuti;

nel primo periodo del 1997 il provveditore regionale o, su suo impulso, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria hanno dovuto trasferire in altre carceri circa mille detenuti, a fronte dell'ulteriore aggravamento del problema;

tale massiccio spostamento di detenuti è stato disposto anche per conseguire l'obiettivo, vivamente caldeggiato dall'amministrazione penitenziaria, di ricondurre le presenze giornaliere di San Vittore entro un ambito numerico compatibile con le ricorrenti raccomandazioni di un organismo umanitario sovranazionale, i cui rappresentanti hanno più volte ispezionato l'istituto nel corso degli ultimi anni e minacciato censure in capo al Governo, a fronte della mancata adozione di atti risolutivi del gravissimo problema del sovraffollamento;

il provveditore regionale della Lombardia, pur nella consapevolezza che con gli strumenti operativi a disposizione non avrebbe potuto muoversi con l'agilità e la rapidità necessarie, ha affrontato il problema con estrema determinazione ed efficacia, tanto da essere pervenuto, nonostante le oggettive difficoltà, in prossimità del raggiungimento dell'obiettivo;

il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha inopinatamente esentato il provveditore regionale dal proseguire il lavoro intrapreso ed ha affidato l'incarico di « sfollare » San Vittore ad un provveditore di altra regione, cui è stato attribuito il potere eccezionale di disporre il trasferimento dei detenuti in carceri di altre regioni; tutto ciò in chiaro contrasto con la previsione normativa che affida la relativa competenza esclusivamente all'amministrazione centrale;

il provvedimento ministeriale che ha attribuito l'incarico di « sfollare » San Vittore ad un funzionario diverso da quello naturalmente preposto si configura ingiustamente punitivo, delegittimante ed umiliante per il provveditore della Lombardia, oltre che privo di utilità e, anzi, fonte di maggiori spese -:

quali ragioni abbiano indotto l'amministrazione penitenziaria ad adottare un così grave ed inopportuno provvedimento;

se non intenda assumere ogni utile iniziativa perché sia revocato tempestivamente il provvedimento stesso. (5-03014)

SIMEONE, FRAGALÀ, RALLO, MENIA, BUTTI e CONTENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

la gestione liquidatoria della Usl n. 4 di Avellino, allo stato, non dispone di fondi presso la tesoreria dell'ente;

la regione Campania, quantunque in possesso di risorse finanziarie per il ripianamento dei debiti delle ex Usl non provvede materialmente ad accreditare alla Usl

n. 4 di Avellino i fondi a quest'ultima destinati per ripianare la propria situazione debitoria;

la Usl n. 4 in liquidazione, al fine di sottrarsi alla legittima aggregazione esecutiva ad opera dei creditori muniti di titolo, evita di farsi accreditare fondi in tesoreria e procede alla stipula di transazioni, disponendo che i relativi e conseguenti pagamenti vengano effettuati direttamente dalla regione Campania;

la Usl n. 4 in liquidazione non dispone alcun pagamento nei confronti dei creditori che abbiano notificato i titoli esecutivi, gli atti di precetto e sinanche i pignoramenti;

una tale condotta si risolve in reiterate illecità che frustrano irrimediabilmente il diritto dei creditori aventi titolo giudiziario, privilegiando quei creditori che abbiano stipulato transazioni;

un tale comportamento non si risolve assolutamente in un vantaggio per l'ente in liquidazione, dovendosi considerare che in favore dei creditori i quali, per l'effetto, dovessero rimanere insoddisfatti, continuano a decorrere gli interessi e a maturare spese legali sempre crescenti;

un tale tipo di gestione non consentirà mai la definitiva liquidazione delle ex Usl, con costi strutturali che andranno a sommarsi a quelli, onerosissimi, accumulati negli anni -:

se al Governo risulti, ed in che termini, la situazione descritta in premessa;

se il Governo non ritenga che una tale vicenda evidenzi una grave violazione delle norme che presiedono al corretto funzionamento della pubblica amministrazione;

se, con riferimento alla vicenda segnalata, i Ministri interrogati individuino condotte censurabili, arbitrarie e clientelari;

quali provvedimenti intendano adottare e quali iniziative assumere per impe-

dire il perpetuarsi dell'illegittima condotta della gestione liquidatoria della Usl n. 4 di Avellino e della regione Campania;

quali atti intendano porre in essere per consentire che i fondi destinati alla ex Usl siano accreditati presso la tesoreria di detto ente e, in subordine, se non ritengano di creare le condizioni affinché i pagamenti siano disposti in guisa tale da soddisfare, con criterio rigorosamente cronologico, le pretese creditorie dei soggetti in possesso di un titolo giudiziario già posto in esecuzione;

se non ritengano di disporre tempestivamente atti di verifica ispettiva e di sottoporre eventualmente gli esiti alla competente autorità giudiziaria. (5-03015)

SIMEONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2084 del codice civile stabilisce che l'esercizio di impresa è assoggettato ad autorizzazioni amministrative (albo nazionale costruttori e Cciaa);

la pubblica amministrazione determina i patti e le condizioni, oltre al prezzo di appalto, assumendo come parametro, più che le leggi in materia di appalti, la consuetudine;

tale fenomeno si riscontra anche con riferimento agli appalti, riconducibili alla categoria 7 dell'albo nazionale dei costruttori, in materia di segnaletica e sicurezza stradale (Anas e amministrazioni provinciali);

in genere, gli appalti relativi a questa categoria di lavori presentano numerose anomalie, con particolare riferimento all'assenza di progetto, di analisi dei prezzi e di stima dei lavori;

tale situazione determina una evidente carenza della «logica di fondo che dovrebbe presiedere a qualunque meccanismo di equilibrio del prezzo contrattuale, che è quella, da un lato, di assicurare all'appaltatore il giusto corrispettivo e, dall'altro, come naturale conseguenza, di ga-

rantire l'amministrazione in ordine alla buona e tempestiva esecuzione dell'opera». (Pietro La Rocca);

mancando il progetto, la stima dei lavori e l'analisi dei prezzi, il prezzo dell'appalto risulta carente e, comunque, determinato al di fuori dell'applicazione del Ccnl;

in particolare, per i cottimi fiduciari si omette di applicare la legge 21 giugno 1964, n. 463 (commi 4 e 5 dell'articolo 1) ed il decreto ministeriale 22 giugno 1968 sulle quote percentuali di incidenza della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e della squadra tipo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 93, violandosi altresì l'articolo 55 del decreto ministeriale 28 maggio 1895 (capitolato generale appalti);

quanto alle licitazioni private, si riscontra l'inosservanza delle norme di cui alla legge n. 2248 del 1865 (allegato F) e dei relativi decreti di attuazione;

ne consegue che, essendo all'amministrazione ignoto il dato relativo alla stima dei lavori ed all'analisi dei prezzi, ciò provoca la mancata applicazione del Ccnl, da parte della pubblica amministrazione;

l'impresa, dal canto suo, si trova di fronte ad un bivio: sottoscrivere la dichiarazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 (capitolato generale appalto) sulla remuneratività dei prezzi, oppure non partecipare all'appalto;

la descritta situazione evidenzia — ad avviso dell'interrogante — la palese violazione degli articoli 353 e 354 del codice penale: in particolare, l'impresa che si trovi in difficoltà è costretta a scendere a patti con i funzionari preposti, sia prima che dopo l'appalto, così innescando un perverso meccanismo di corruzione;

va inoltre considerato che, essendo i lavori di cui alla categoria 7 dell'albo nazionale costruttori finalizzati alla tutela della salute pubblica incolumità, la realizzazione di appalti senza progetto o basati

su capitoli errati finisce per violare l'articolo 432 del codice penale (attentato alla sicurezza dei trasporti);

il « prezzo dell'appalto » non può essere determinato dal mercato, in quanto la mano d'opera non è soggetta, per Ccnl, a nessun ribasso d'asta —:

se al Governo risulti, ed in quali termini, la situazione dianzi descritta;

quali provvedimenti intenda adottare con la massima tempestività per scongiurare il perpetuarsi dei fenomeni di gravissima illecità denunciati in premessa;

quali iniziative intenda adottare per conseguire l'obiettivo di ripristinare la legalità, l'efficienza, l'economicità e la correttezza degli appalti e per ristabilire la funzione prioritaria ed inviolabile propria delle leggi dello Stato. (5-03016)

RODEGHIERO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il 10 marzo 1997, con protocollo n. 5972/C21, il provveditore agli studi di Padova, dottor Pasquale Scarpati, ha inviato ai presidi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia le indicazioni relative alla formazione delle classi, dando in particolare le seguenti indicazioni per la formazione delle classi prime: da 25 a 29 alunni una classe, da 30 alunni due classi, da 57 alunni tre classi;

in data 12 luglio 1997, cioè nel termine stabilito dalla circolare del provveditore, il preside dell'istituto tecnico industriale statale Meucci di Cittadella (Padova), professor Giancarlo Burri, inviava all'ufficio di competenza proposta di autorizzazione delle classi per l'anno scolastico 1997-1998, richiedendo 24 classi, con rapporto alunni/classe in linea con l'effettivo rapporto mediamente presente nelle scuole padovane;

in data 25 agosto 1997 il provveditore agli studi di Padova comunicava al preside

dell'istituto Meucci l'autorizzazione delle classi per l'anno scolastico 1997, in particolare autorizzando solo due classi prime dell'indirizzo scientifico tecnologico, invece delle tre richieste e previste dalla suddetta circolare dello stesso provveditore del 10 marzo 1997;

in data 6 settembre 1997 il preside dell'istituto Meucci inviava al provveditore nota scritta sollevando alcune questioni di diritto circa la mancata autorizzazione di tre classi prima, dichiarandosi a disposizione per un incontro di chiarimento;

in data 19 settembre 1997 il preside dell'istituto Meucci ripresentava richiesta di autorizzazione di tre classi prima dell'indirizzo scientifico tecnologico, in seguito alla successiva iscrizione di un alunno portatore di *handicap*;

in data 25 settembre 1997, il provveditore agli studi di Padova confermava di non poter autorizzare il funzionamento di una ulteriore classe prima nell'indirizzo scientifico tecnologico, adducendo che tale ulteriore classe sarebbe stata in eccesso rispetto all'organico di diritto e che non comporterebbe la necessità di una revisione della decisione la nuova richiesta di iscrizione presentata da un giovane portatore di *handicap*;

nell'autorizzazione delle classi prime dell'indirizzo scientifico tecnologico dell'istituto Meucci di Cittadella, il provveditore agli studi non ha rispettato le indicazioni fornite con la propria circolare del 10 marzo 1997;

la mancata autorizzazione di una ulteriore, terza classe della classe prima indirizzo scientifico tecnologico non ha rispettato i principi dettati dall'articolo 1 del decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997, il quale definisce come primaria l'esigenza « di assicurare maggiore efficacia ai processi formativi nella riorganizzazione della rete scolastica »;

la suddetta mancata autorizzazione non ha rispettato le disposizioni generali previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 177 del 15 marzo

1997, che dà come criterio di riferimento per la formazione delle classi « le particolari finalità formative di singole istituzioni scolastiche e corsi di studio », già richiamato dall'articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale n. 176 del 1997, che obbliga i provveditori a tener conto dei « progetti di innovazione didattica e di sviluppo della qualità della formazione, realizzati da singole istituzioni scolastiche »;

la suddetta mancata autorizzazione non ha rispettato quanto stabilito nell'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale n. 176 del 1997, il quale indica come criterio per la formazione dei piani provinciali la considerazione « delle specifiche esigenze dei rispettivi bacini di utenza », visto che le piccole e medie imprese del territorio dell'alta padovana richiedono ampie specializzazioni professionali, come dimostrano le analisi delle associazioni di categoria;

la suddetta mancata autorizzazione non rispetta quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 178 del 15 marzo 1997 che, per gli organici provinciali, obbliga a tener conto delle seguenti finalità: « diffusione di processi di innovazione didattica di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curriculari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria »;

la suddetta mancata autorizzazione, in seguito alla iscrizione di un alunno portatore di *handicap*, non rispetta quanto stabilito dall'articolo 5, comma 9, del decreto interministeriale n. 177, che prevede un numero di alunni per classe inferiore a 25;

la suddetta mancata autorizzazione non rispetta inoltre il già citato articolo 5 del decreto interministeriale n. 177, per quanto riguarda le limitate dimensioni di aule, la ridotta dotazione delle aule speciali, e rispetto dell'incolumità fisica e della salute degli studenti;

sorge il legittimo dubbio che il provveditorato agli studi di Padova abbia stabilito l'autorizzazione alle classi per i sin-

goli istituti non compilando un organico e complessivo piano provinciale, sulla base dei criteri e parametri stabiliti dal ministero della pubblica istruzione, ma rispondendo alle richieste pervenute secondo un modello cronologico, metodo più sensibile alle singole pressioni svincolate dalle legittime esigenze dei bacini di utenza e delle innovazioni sperimentali dei singoli istituti;

l'istituto Meucci ha già perso, per mancata autorizzazione di classi negli anni precedenti, un prestigioso indirizzo, come quello di informatica, per il quale tale scuola aveva lavorato con consapevole impegno nella sperimentazione;

la previsione di sole due classi prime dell'indirizzo scientifico tecnologico, che pertanto sono composte da un numero rilevante di alunni, ha già creato motivi di disagio e protesta da parte delle componenti dei docenti e dei genitori, che, recatisi presso il provveditorato agli studi di Padova in data 24 settembre e 26 settembre 1997, non sono stati ricevuti dal provveditore, ma dalla segreteria e da un funzionario;

a tutt'oggi il provveditore agli studi di Padova, a distanza di più di un mese dalla richiesta di incontro, non ha ritenuto opportuno ricevere presso il provveditorato il preside dell'istituto Meucci di Cittadella, per affrontare in modo chiaro la problematica su esposta ed il disagio che essa sta creando per centinaia di alunni, famiglie e docenti del cittadellese —

se non ritenga opportuno verificare quanto su esposto per dare pieno adempimento alle finalità generali della pubblica istruzione e per risolvere il grave disagio che tale situazione sta provocando nell'alta padovana. (5-03017)

COSTA. — *Ai Ministri dell'interno e dei beni culturali.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile 1997, un incendio di vaste proporzioni danneggiava, in modo grave, la Cap-

pella della Sindone (sita nel Duomo di Torino) nonché alcune parti del palazzo Reale distruggendo e danneggiando molte opere d'arte di rilevante valore;

sulle cause dell'incendio non si sono avute notizie né da parte degli organi statali, cui compete la vigilanza sui citati beni, né da altre fonti;

non è neppure stato diffuso l'elenco delle opere d'arte distrutte o danneggiate, né risulta stimato l'ammontare dei danni;

se siano stati assunti provvedimenti circa comportamenti omessivi o negligenti o comunque colpevoli da parte di chi aveva la responsabilità della vigilanza dei beni danneggiati;

quali iniziative siano state assunte dal Governo per accertare la verità, con ispezione amministrativa o in altra forma, circa l'origine dell'incendio, al fine di evitare che — come spesso avvenuto nel passato per altri casi di danneggiamento di opere pubbliche o del patrimonio nazionale — a pagare sia sempre e soltanto il contribuente italiano;

se risulti che abbia concluso i lavori (a sei mesi dall'insediamento) la commissione ministeriale d'inchiesta stranamente affidata alla presidenza del prefetto di Torino, il quale appare parte in causa nella vicenda. (5-03018)

COSTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

esiste un impegno politico fra il Governo italiano, quello tedesco e di altri stati europei, per far entrare in vigore anche per quanto riguarda l'Italia — dalla fine di ottobre 1997 — il trattato di Schengen che stabilisce la libera circolazione delle persone fra i paesi dell'Unione europea;

gli adempimenti tecnici circa le modalità di esecuzione del trattato sono all'esame dei rispettivi Governi nazionali;

secondo quanto affermato da un diplomatico italiano in servizio a Bonn, il Ministro dell'interno della Germania Fede-

rale avrebbe chiesto espressamente che il Governo italiano consenta a cinquanta funzionari di polizia tedeschi di « affiancare » (o sostituire) gli italiani per meglio controllare talune frontiere del nostro paese (particolarmente i confini orientali) ritenute a rischio di immigrazione extracomunitaria, soprattutto per l'incerta politica di controllo esercitata dal Governo italiano;

due funzionari tedeschi già opererebbero o avrebbero operato a Bari svolgendo le citate funzioni;

se quanto esposto corrisponda al vero e quale siano, in proposito, le intenzioni del Governo. (5-03019)

STELLUTI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nel 1970 il comune di Lainate (Milano) ha acquistato la villa Visconti Borromeo Litta, vincolata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano, situata nel centro della città; si tratta di un patrimonio culturale unico per le sue caratteristiche architettoniche risalenti al cinquecento ed al settecento, nel quale si possono apprezzare giochi d'acqua, fontane, grotte, circondato da un pregevolissimo giardino all'italiana e di imponente rinascimentale;

l'amministrazione comunale del 1991 ha adottato un piano direttore nel quale vengono indicati progetti di restauro e riutilizzo della villa e dell'adiacente « podere Toselli », parte integrante del complesso monumentale per il quale è stata confermata la destinazione a giardino;

sul piano direttore la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Milano ha espresso una valutazione concorde sul « concetto ispiratore di riqualificare il complesso per riconsegnarlo al suo più ampio contesto territoriale »; essa « ritiene fondamentale il concetto di individuare nel godimento percettivo, estetico e culturale l'unico uso possibile del parco storico » mentre la stessa soprintendenza eviden-

ziava come nel piano esistono elementi che non trovando consenso vengono rinviati ad una soluzione più approfondita. Pertanto il piano veniva ritenuto « valido nelle linee generali, dovrà considerarsi unicamente come punto di riferimento di un ulteriore progetto, o serie di progetti che andranno attentamente valutati e impostati secondo le indicazioni della soprintendenza »;

si procedeva quindi ad un meticoloso restauro del complesso monumentale, restituendolo, con successo, ad una fruizione pubblica molto vasta;

la giunta comunale di Lainate nel 1996 approvava due delibere (n. 25 del 1996 e n. 26 del 1996) da cui risulta: *a)* la divisione dell'area *ex* podere Toselli in due lotti, destinati rispettivamente a parco e mercato; *b)* l'esame e l'approvazione dei rispettivi progetti esecutivi, in variante parziale al piano regolatore generale vigente, nonostante il comune di Lainate avesse già individuato da tempo un'idonea localizzazione della nuova sede del mercato comunale nell'ambito del complesso « I chiostri », di proprietà privata. Il lotto dell'*ex* podere Toselli destinato a mercato all'aperto (di dimensioni decisamente maggiori rispetto al lotto la cui destinazione rimane quella di parco) risulta essere caratterizzato da: *a)* asfaltatura di ampie aree in luogo della piantumazione; *b)* edificazione di una pescheria; *c)* installazione di cancelli di ingresso al mercato;

la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano, con comunicazione del 16 aprile 1997, inviava al sindaco di Lainate un parere favorevole alla realizzazione del progetto esecutivo dei giardini pubblici dei fondi Toselli (lotto A e B) a « condizione che la pavimentazione del settore a maglia quadra ubicata nel lotto A venga realizzata in terra battuta come il restante giardino e che il "giardino" stesso venga ridisegnato e ristudiato in modo tale da far sì che l'elemento acqua diventi un richiamo in chiave moderna dei giochi presenti nel Ninfeo e non un laghetto di tipo naturalistico »; nella suddetta comunicazione non veniva citato il lotto B, cioè l'area destinata a mercato;

il 5 maggio 1997 il Comune approvava il piano regolatore generale nel quale risulta che l'area in oggetto è inequivocabilmente destinata a parco;

in data 21 luglio 1997 è stata già presentata interrogazione a risposta scritta di pari oggetto, da parte del deputato Dalla Chiesa, alla quale non è ancora stata data risposta;

se non ritenga che i due pareri espressi, rispettivamente nel 1992 e nel 1997, dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano siano in evidente contraddizione;

se non ritenga che il parere del 1997, nei fatti, avalli opere, quale il mercato all'aperto, con annessa pescheria, che danneggerebbero in modo irreversibile villa Litta, contraddicendo palesemente quanto contenuto nella comunicazione dell'agosto 1992, riguardante il piano direttore di villa Litta e del podere *ex* Toselli -:

come intenda intervenire nei confronti della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano, affinché venga espresso un parere non solo sul tipo di pavimentazione del lotto A, ma sulla congruenza della destinazione del lotto B con la destinazione generale dell'area, vietando la costruzione del mercato all'aperto. (5-03020)

GIULIANO, LEONE, BERRUTI, RUSSO, CESARO, VITALI, SCALTRITTI, PALUMBO, COSENTINO, CUCCU, TABORELLI, MARRAS, SAPONARA e GAZZILLI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

il Consiglio comunale di Frignano (Caserta) veniva convocato per la data del 30 giugno 1997 per procedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 1997/1999; all'esito della votazione, il civico consesso deliberava:

a) di nominare, quale revisore ufficiale dei conti, il dottor Sabatino Antonio, nato a Frignano il 10 aprile 1966, ed il

ragioniere Romano Angelo, nato a Frignano l'8 agosto 1962, quale componente iscritto all'albo dei ragionieri;

b) di «riservarsi di procedere alla nomina del dottore commercialista una volta che sarà acquisito il parere degli organi competenti», in quanto sia il dottor Corbello Francesco che il dottor Natale Vincenzo avevano riportato sette voti;

in data 8 agosto 1997, n. prot. 4137, perveniva al ministero dell'interno - ufficio direzione generale dell'amministrazione civile - direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - ufficio studi per la finanza locale - settore giuridico - una nota del comune di Frignano con la quale si chiedeva di «conoscere quale procedimento deve essere seguito in sede di nomina del collegio dei revisori dei conti quando due componenti riportano lo stesso numero dei voti»;

in data 11 agosto 1997, rispondendo al quesito, il suddetto ufficio così testualmente scriveva: «...si ritiene che, in mancanza di una apposita disposizione statutaria o regolamentare dell'ente, non possano applicarsi criteri legati all'anzianità, bensì sia opportuno ripetere la votazione»;

a seguito di tale missiva, il sindaco convocava il consiglio comunale per il giorno 1° ottobre 1997 con il seguente ordine del giorno:

revoca della delibera del 30 giugno 1997; scelta dei criteri in caso di parità di voti; elezioni del collegio dei revisori dei conti;

alla data suddetta si teneva la seduta del civico consesso e nel corso della stessa alcuni consiglieri depositavano un documento per rendere noti i motivi per i quali la convocazione per una nuova votazione doveva ritenersi illegittima ed esprimevano le loro perplessità sul contenuto e sulle modalità con le quali era stato reso il parere del Ministero dell'interno con la nota suddetta;

malgrado tali argomentazioni, il sindaco, dopo avere ritirato, su parere del

segretario comunale, il punto n. 1 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto «revoca della delibera n. 35 del 6 luglio 1997», ed avere proposto l'adozione di alcuni criteri da adottare in caso di parità di voti (proposta, peraltro, sulla quale non risulta che l'assemblea abbia espresso le sue determinazioni), disponeva procedersi a nuova votazione;

all'esito della stessa, risultava eletto il signor Vincenzo Natale quale componente del collegio dei revisori iscritto all'albo dei dottori commercialisti;

il provvedimento di convocazione del civico consesso per la data dell'1 ottobre 1997, avente ad oggetto l'ordine del giorno suddetto, appare, insieme a tutti gli atti conseguiti, palesemente abnorme, in quanto arbitrariamente ha posto nel nulla un atto regolarmente formatosi all'esito, per di più, di una votazione, come quella del 30 giugno 1997, regolarmente svoltasi;

tale regolarità, del resto, non viene contestata da alcuno, nemmeno dal sindaco, il quale, in effetti, ha ritenuto di convocare il consiglio comunale per superare delle normali difficoltà interpretative relative alla preferenza da accordarsi rispetto a due persone che avevano riportato gli stessi voti per la nomina a componente del collegio dei revisori dei conti;

siffatte difficoltà interpretative andavano affrontate, ovviamente, in maniera diversa e non certo con l'annullamento della volontà dell'assemblea regolarmente e democraticamente manifestatasi con una votazione;

non v'è infatti chi non veda che, se si seguisse l'assai strana e singolare prassi inaugurata dal sindaco di Frignano, contrastante peraltro con il parere del segretario comunale, il quale nel corso della seduta del 30 giugno 1997 si era correttamente espresso per il criterio dell'anzianità, ogni qualvolta che il risultato di una qualche elezione, pur regolarmente svoltasi, offre il fianco a diverse interpretazioni, bisognerebbe sempre ripetere la vo-

tazione, con il rischio, come verificatosi nella specie, di cancellare la volontà, regolarmente formatasi, dell'assemblea;

nella specie, addirittura, si è proceduto ugualmente alla nuova votazione, che di fatto si è tramutata in una revoca del precedente deliberato, nonostante il segretario avesse espresso il parere, puntualmente seguito dal sindaco quanto all'annullamento del punto n. 1 dell'ordine del giorno, che il provvedimento ivi indicato non fosse suscettibile di revoca;

non v'era alcuna necessità di procedere ad una nuova votazione perché, contrariamente a quanto emerge dal verbale della seduta (« Il ministero dell'interno... ha ritenuto doversi procedere alla ripetizione della votazione »), il Ministero dell'interno non aveva espresso la « necessità » di procedere alla ripetizione della votazione, bensì aveva, con un semplice parere, rappresentato, e non poteva fare diversamente, la sola « opportunità » di ripetere la votazione (« ...si ritiene ...sia opportuno ripetere la votazione »);

tale parere, peraltro, come rilevato da alcuni consiglieri nel documento da essi depositato nel corso della seduta dell'1 ottobre 1997, induce ad alcune considerazioni sia in ordine alle modalità con le quali fu richiesto ed espresso sia in ordine al suo contenuto;

appare infatti singolare che il ministero abbia dato riscontro alla richiesta del comune con una celerità che probabilmente non ha precedenti, posto che il parere, risulta, in pratica, senza alcuna ragione di particolare urgenza, reso nel giro di ore (la nota del segretario comunale di Frignano perviene al ministero dell'interno - ufficio studi - venerdì 8 agosto 1997; la risposta del ministero viene spedita lunedì 11 agosto 1997) e sottoscritta non dal direttore centrale, ma da un suo sostituto con firma che non ne agevola la individuazione;

detto parere non tiene in alcun conto le circolari n. 17102/127/1 - uff. 3° - del 7/6/90 e n. 15900/1-bis/l. 142 del 15 ottobre 1990, emanate proprio dal Ministro

dell'interno le quali hanno risolto i molteplici problemi interpretativi ed applicativi della legge n. 142 del 1990; in particolare, infatti, con la circolare del 15 ottobre 1997 è stato chiarito che, sino all'emanazione degli statuti, per la materia relativa alle modalità di funzionamento degli organi, e quindi relativamente ai quorum non direttamente stabiliti dalla legge ed alle modalità di votazione, continuano ad applicarsi le norme previgenti rispetto alla legge n. 142 del 1990, le quali dettavano particolari discipline in proposito con riferimento a simili oggetti di deliberazione;

da tale circolare, pertanto, si ricava in maniera sufficientemente chiara che andava nella specie fatto riferimento all'articolo 282 del testo unico comunale e provinciale, previgente alla legge 142, il quale, nel disciplinare l'elezione dei consiglieri comunali, che, come è noto, prima della novella componevano il Collegio dei revisori dei conti, tra l'altro, recita: « A parità di voti si intende eletto, o si ha per anziano, il maggiore di età »;

nel caso in esame, se si fosse fatta doverosa e puntuale applicazione di tale principio, andava nominato quale dottore commercialista del collegio dei revisori il più anziano di età tra i due commercialisti che avevano riportato lo stesso numero di voti —:

se costituisca prassi del ministero quella di fornire, nel giro di poche ore, pareri agli enti che ne facciano richiesta;

quali siano i motivi che abbiano indotto l'estensore del parere in questione a fornire con esemplare ed inusitata urgenza, al comune di Frignano indicazioni che, oltre ad apparire in contrasto con principi generali, contraddicono proprio le istruzioni fornite dal Ministero dell'interno con le circolari sopraricordate;

quali siano i motivi per i quali la nota contenente il parere suddetto non risulti sottoscritta dal direttore centrale dell'ufficio;

chi abbia sottoscritto tale nota e se lo stesso fosse autorizzato a farlo. (5-03021)

CONTENUTO. — *Ai Ministri degli affari esteri e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sulla scorta di precise disposizioni contenute in una legge dello Stato, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha recentemente introdotto una diminuzione del prezzo della benzina alla pompa in via progressiva e per fasce territoriali diversificate secondo la minore o maggiore distanza rispetto al confine;

nei giorni scorsi il Ministro degli affari esteri, nel rammentare alla regione la richiesta di informazioni avanzata dalla Commissione europea in ordine a tali interventi agevolativi, informava quest'ultima della decisione del Consiglio d'Europa del 30 giugno 1997, che autorizza gli Stati membri ad introdurre riduzioni dell'accisa su determinati oli minerali nel rispetto della soglia minima fissata dalla normativa comunitaria;

nella stessa nota, quindi, il ministro avvertiva come tali aliquote minime sembrassero rispettate solo nelle ultime due fasce di riduzione e superate nelle restanti —:

se tale valutazione sia fondata o non sia, invece, frutto di un'erronea interpretazione delle disposizioni comunitarie o della reale natura delle agevolazioni, consistente non in una riduzione dell'accisa, ma del prezzo di vendita alla pompa del carburante;

se sia stata aperta una procedura di infrazione a carico del nostro Paese o se vi sia stata semplice richiesta di informazione circa la portata delle agevolazioni in questione e, in tali casi, sulla scorta di quali argomentazioni di carattere giuridico;

se ritengano riconducibili dette agevolazioni alla nozione di aiuto disciplinato dalla normativa comunitaria ed a favore, eventualmente, di quali categorie;

se intendano sostenere le argomentazioni della regione sulle valutazioni comu-

nitarie, di fatto respingendole nella sostanza, o quali altri atteggiamenti e iniziative intendano adottare in merito;

se siano al corrente che proprio i competenti uffici ministeriali, in più occasioni, avevano ribadito la coerenza delle agevolazioni con le disposizioni comunitarie in materia, assicurando che esse non collidevano con la disciplina delle accise.
(5-03022)

MAGGI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

secondo notizie riportate da alcuni quotidiani locali esisterebbe il rischio di soppressione del comando di stazione del corpo forestale dello Stato sito a Martina Franca, in provincia di Taranto;

l'area di Martina è l'unica area di boschi e verde allo stato naturale di grandi dimensioni della provincia di Taranto: dei 7.500 ettari dell'area verde 650 ettari sono di proprietà pubblica e si concentrano nel bosco comunale di Monsignore e nel bosco comunale Pianelle. Quest'ultimo è stato classificato dalla regione parco naturale e area naturale protetta, con progetti di salvaguardia e tutela approvati e finanziati dal ministero dell'ambiente;

il patrimonio naturale di Martina Franca si è potuto preservare grazie soprattutto all'opera della locale guardia forestale;

se risponda al vero la notizia secondo cui si intende chiudere la stazione della guardia forestale di Martina Franca;

se non intenda evitare un atto che metterebbe a rischio un patrimonio naturale di notevole importanza. (5-03023)

SCHMID. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

la « commissione 137 », prevista a chiusura della vertenza internazionale italo-austriaca e del relativo pacchetto, ha

recentemente proposto, tramite l'assessore della provincia autonoma di Bolzano, nonché membro della suddetta commissione Viola, che i telegiornali regionali della Rai siano realizzati separatamente dalle redazioni di Bolzano e di Trento. Si sancirebbe, in questo modo, la nascita di due telegiornali regionali, di cui uno per la provincia di Bolzano e l'altro per la provincia di Trento;

si ritiene preventivamente di segnalare come il compito preminente della « commissione 137 » riguardi la formulazione di proposte relativamente a misure a favore delle popolazioni altoatesine mentre altro e più significativo è il compito delle commissioni paritetiche « dei sei » e « dei dodici », titolate all'approntamento delle norme di attuazione dello statuto di autonomia e delle vertenze che si possano aprire fra Stato-regione-province le quali, per loro composizione, tengono conto degli equilibri etnico-politici della regione e della provincia di Bolzano, nonché delle posizioni governative;

già nel corso della XIII legislatura il presidente della giunta provinciale di Bolzano Dürnwalder chiese, in occasione di un incontro con il ministro Maccanico, che: « I giornali radio e telegiornali Rai locali non siano più a respiro regionale ma vengano differenziati per le due province di Trento e Bolzano »;

sull'eco di quell'incontro gli interroganti presentarono un'apposita interrogazione (4-01837) al Ministro delle poste e telecomunicazioni (in data 10 luglio 1996), denunciando la gravità di tale atto politico che, come l'ultimo della « commissione 137 », impone di troncare rapporti culturali e informativi, consolidati positivamente nel tempo, non solo con la comunità italiana, ma anche con quella sudtirolese e ladina, con il mondo trentino e viceversa;

già in quella sede si ribadiva che quello che occorre è un atto di separazione culturale ed informativo fra le due province, che va pericolosamente in parallelo con quello indicato dalla SVP di abolizione

dell'istituto della regione, minando così il sistema autonomistico trilaterale che è fondamento della convivenza e che, per queste ragioni, il servizio regionale radio-televisivo della Rai del Trentino-Alto Adige non solo non va spaccato, ma va potenziato assegnando spazi maggiori rispetto a quelli esistenti, oggettivamente insufficienti;

in risposta a quell'interrogazione il Ministro delle comunicazioni informava che il presidente della giunta provinciale di Bolzano, con nota 15 luglio 1996, aveva comunicato al Ministro stesso di non tenere conto della proposta di differenziazione dei giornali radio e dei telegiornali Rai locali per le due province di Trento e Bolzano, atteso che tale proposta « ha suscitato un'ampia discussione, in cui ha prevalso un atteggiamento critico, soprattutto nell'ambito degli operatori responsabili per le trasmissioni in lingua italiana »;

di fatto tale proposta viene oggi nuovamente avanzata utilizzando la « commissione 137 » e non tenendo conto delle osservazioni degli interroganti e delle decise e ferme prese di posizione delle redazioni giornalistiche della stessa struttura regionale della Rai;

l'insufficienza del sistema informativo regionale risulta essere, di fatto, il vero dato oggettivo su cui si basano le sbagliate richieste di separazione della Rai regionale desumibili anche da una, peraltro opinabile, indagine demoscopica commissionata dall'assessore Viola —:

se non ritenga che la proposta della « commissione 137 » debba essere rigettata tenendo presente le gravi conseguenze che la separazione informativa e culturale dovuta alla differenziazione dei radio e telegiornali Rai provocherebbe sull'intero sistema autonomistico a minaccia delle grandi conquiste di convivenza che lo stesso ha collaborato a salvaguardare, dovendosi piuttosto opportunamente promuovere le dovute iniziative per un significativo ampliamento dei radio e telegiornali della Rai regionale del Trentino-Alto Adige. (5-03024)